

Autoriciclaggio: l'idoneità della condotta dissimulativa va valutata ex ante

Il Giudice, per valutare l'attività dissimulativa deve collocarsi al momento del compimento della condotta e verificare, sulla base degli elementi di fatto di cui dispone, se in quel momento l'attività posta in essere avesse una tale idoneità decettiva, questo indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita.

La Corte di Appello territoriale confermava la sentenza di condanna emessa in primo grado a carico dell'imputato (anche) per il delitto di autoriciclaggio.

All'imputato veniva contestato, nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto amministratore unico di società pubblica interamente partecipata dal Comune di residenza, avendo, per ragioni del suo incarico, la disponibilità di somme della società provenienti dai ricavi gestionali della stessa, di essersi appropriato di circa un milione di euro, mediante l'emissione a sé stesso di numerosi assegni bancari e di aver reimpiegato parte rilevante del denaro sottratto indebitamente, destinandolo al rimborso o all'estinzione di rate e di strumenti finanziari elencati nel relativo capo d'imputazione.

Ricorre al Supremo collegio l'imputato lamentando, per l'imputazione che qui interessa, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità.

Secondo l'impostazione accusatoria, recepita da entrambi i Giudici di merito, il ricorrente, dopo aver commesso il reato di peculato e distratto le somme, avrebbe dolosamente "creato" debito e in tal modo reimpiegato il denaro sottratto indebitamente, ostacolando in tal modo l'accertamento della natura delittuosa del denaro. Secondo il ricorrente, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che parte delle somme indicate nella imputazione sarebbero state destinate al pagamento del corrispettivo delle opere di ristrutturazione dell'abitazione principale dell'imputato e, quindi, per un bene ad uso esclusivamente personale, escluso dall'ambito della punibilità della norma. La tesi difensiva poggia sull'assunto per cui non costituirebbe attività finanziaria il deposito delle somme sul conto corrente personale dell'imputato in funzione del pagamento delle rate di finanziamento.

Le condotte in questione, si argomenta, non sarebbero state idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione del denaro e non avrebbero - come invece richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione - nemmeno una capacità dissimulativa e di

occultamento. L'imputato avrebbe versato le somme di cui si era appropriato sui propri conti correnti bancari così rendendo facilmente tracciabile il denaro.

La Corte di Cassazione riteneva che l'impostazione del Collegio di merito non potesse essere condivisa avendo già chiarito, in precedenti pronunce, quanto al tema della identificazione della concreta capacità dissimulativa della condotta punibile a titolo di autoriciclaggio, che le valutazioni del caso debbono essere orientate da un criterio di idoneità *ex ante*.

Il Giudice deve, quindi, collocarsi al momento del compimento della condotta e verificare, sulla base degli elementi di fatto di cui dispone, se in quel momento l'attività posta in essere avesse un'idoneità dissimulativa, questo indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita, atteso che il disvelamento non è rivelatore della non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva. *«Ciò che caratterizza la fattispecie in esame è la reimmersione nel circuito dell'economia legale di beni di provenienza delittuosa, con un'attività che ne ostacoli la tracciabilità; occorre cioè che la condotta abbia una concreta idoneità dissimulativa. Si è spiegato come le condotte punibili siano quelle che, pur non necessariamente riconducibili agli artifici e raggiri, esprimano tuttavia un contenuto decettivo, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene. Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevante al cospetto dell'autoriciclaggio sono quindi comportamenti che importano un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità o che diano altresì luogo a una utilizzazione non più personale, ma riconducibile a una forma di reimmersione del bene nel circuito economico.»*

La Corte di appello non aveva fatto corretta applicazione dei principi indicati atteso che, nella specie, se è vero che l'imputato non aveva necessità di chiedere ed ottenere quei finanziamenti, è altrettanto vero che la condotta posta in essere è priva di idoneità decettiva, dissimulativa, ovvero di capacità di rendere difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene, tenuto conto che il denaro veniva prelevato dallo stesso conto su cui erano state versate le somme oggetto di peculato e riversate su conti personali dello stesso imputato, per poi essere corrisposte al creditore del debito "creato".

In conseguenza di tanto, La Corte di Cassazione provvedeva ad annullare la sentenza impugnata senza rinvio con riferimento al reato di autoriciclaggio perché il fatto non sussiste.